

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale

Risposta n. 174/2023

OGGETTO: Imposizione di un trattamento pensionistico australiano avente natura

assistenziale

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Signor Alfa (di seguito anche l'Istante o il Contribuente) segnala di essere in

possesso sia della doppia cittadinanza sia della doppia residenza italiana ed australiana,

nonché titolare, in quanto invalido e non autosufficiente, di una "Disability Support

Pension" di fonte australiana. L'Istante ritiene che tale emolumento possa essere

equiparato ad una pensione di invalidità civile (di seguito INVCIV), erogata dall'INPS,

la quale, avendo natura assistenziale, è esente dall'IRPEF.

Ciò posto, il Signor Alfa chiede alla scrivente di esprimersi circa il non

assoggettamento ad IRPEF in Italia del trattamento pensionistico australiano, anche al

fine di consentire al Contribuente di rettificare le precedenti dichiarazioni dei redditi,

a partire da quella dell'anno X-5, relativa all'anno d'imposta X-6, nelle quali i suddetti emolumenti sono stati riportati sotto la voce "altre pensioni estere".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che, avendo la "Disability Support Pension" australiana natura assistenziale, come le pensioni INVCIV erogate dall'INPS, lo stesso trattamento estero non sia da assoggettare ad alcuna imposizione in Italia e, pertanto, non sia da indicare nelle relative dichiarazioni dei redditi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alla fattispecie rappresentata nell'istanza e nel presupposto che la "Disability Support Pension" abbia natura meramente assistenziale, come sembrerebbe emergere dai dati contenuti nell'Istanza e da informazioni pubblicamente disponibili, si ritiene che gli emolumenti in esame non rientrino nelle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR). Risultando esclusi dalla formazione del reddito complessivo del Contribuente, non hanno alcuna rilevanza fiscale in Italia e non debbono essere assoggettati ad imposizione né inclusi in alcuna dichiarazione dei redditi nel nostro Paese.

Riguardo alle somme erroneamente indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, si rileva che occorre, in primo luogo, far riferimento all'articolo 2, comma 8 bis, del DPR del 22 luglio 1998, n. 322, il quale consente la correzione di errori che

Pagina 3 di 3

abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior

debito d'imposta.

Pertanto, nel caso di specie, il Contribuente potrà presentare una dichiarazione

integrativa a favore, secondo le indicazioni dell'articolo 3 del citato DPR 322/1998, non

oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d'imposta successivo (pertanto, entro il 30 novembre dell'anno X, l'Istante potrà

presentare una dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta X-2).

Per quel concerne le annualità antecedenti all'anno X-2, il Signor Alfa potrà

presentare all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 -

65100 - Pescara (PEC: cop.Pescara@pce.agenziaentrate.it) - istanza di rimborso, ai sensi

dell'articolo 38 del DPR del 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di decadenza

di quarantotto mesi dalla data del versamento delle imposte (il rimborso potrà, pertanto,

essere riconosciuto solo per i versamenti effettuati nei quarantotto mesi antecedenti alla

presentazione dell'istanza al Centro Operativo di Pescara).

IL DIRETTORE CENTRALE, CAPO DIVISIONE AGGIUNTO (firmato digitalmente)